

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

7-8/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Viganò, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2023, p. 5 ss.

ESTRADIZIONE E DIRITTI FONDAMENTALI: DUE RECENTI PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

Cass., Sez. VI, sent. 26 aprile 2023 (dep. 6 giugno 2023), n. 24348, Pres. Di Stefano, Rel Paternò Ragusa; Cass., Sez. VI, sent. 1° marzo 2023 (dep. 17 maggio 2023), n. 21125, Pres. Calvanese, Rel. Di Geronimo.

di Carlotta de Luca

1. Si segnalano due recenti sentenze, emesse a breve distanza di tempo l'una dall'altra, con cui la Cassazione si sofferma sul rapporto tra estradizione, dal lato "passivo" della procedura (artt. 697-719 c.p.p.)¹, e tutela dei diritti fondamentali, lasciandosi guidare dalle fonti sovranazionali e soprattutto dalla giurisprudenza della Corte Edu.

Le pronunce suscitano particolare interesse poiché, pur coinvolgendo Paesi profondamente diversi – rispettivamente, Giordania e Cina – e inserendosi in contesti e vicende differenti, sono legate da un unico filo conduttore: la necessità di accordare prevalenza alle garanzie della persona, di cui è richiesta la consegna all'estero, rispetto alle istanze di cooperazione sottese alla mutua assistenza giudiziaria.

Per chiarezza espositiva, si ritiene opportuno illustrare separatamente il contenuto delle due sentenze, con l'obiettivo di coglierne i profili di maggiore rilevanza.

2. Con la prima pronuncia indicata in epigrafe², i giudici della Sesta Sezione sono chiamati a sindacare la legittimità della decisione, adottata dalla Corte d'appello di Milano, che ha dato seguito alla richiesta del Governo del Regno di Giordania di estradare un cittadino condannato alla pena di tre anni di lavori forzati, per il reato di tratta di esseri umani. Accogliendo le doglianze del ricorrente, il quale deduceva il contrasto con l'art. 4 § 2 Cedu – che proibisce la sottoposizione a lavori forzati – e con l'art. 705 co. 2 lett. b) e c) c.p.p., relativo ad alcune condizioni preclusive della consegna, la Cassazione osserva come la Corte territoriale abbia omesso di svolgere qualsiasi indagine sull'effettiva natura dei lavori forzati, invero da ritenersi indispensabile «al fine di escludere che gli stessi si sostanzino in un trattamento

¹ Sull'argomento, v. M. CHIAVARIO - A. PERDUCA, *Cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 33 ss.; M.R. MARCHETTI, *L'estradizione*, in M.R. MARCHETTI - E. SELVAGGI (a cura di), *La nuova cooperazione giudiziaria penale*, Wolters Kluwer Cedam, Milano Padova, 2019, p. 23 ss.; G. RANALDI, *Il procedimento di estradizione passiva*, Utet Giuridica, Torino, 2012. Per le novità apportate dal d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, cfr. S. MARCOLINI, *Le modifiche in tema di estradizione*, in F. RUGGIERI (a cura di), *Processo penale e regole europee*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2018, p. 108 ss.

² Cfr. Cass., Sez. VI, sent. 26 aprile 2023 (dep. 6 giugno 2023), n. 24348.

destinato a violare i diritti fondamentali della persona»³. In particolare, rileva la S.C., la Corte d'appello si è limitata a recepire le informazioni, considerate comunque insufficienti, provenienti dall'autorità giordana, la quale avrebbe assicurato che il contenuto della pena irrogata sarebbe stato modulato in ragione dell'età e dello stato di salute del condannato, senza però fornire ulteriori dettagli. Di conseguenza, il provvedimento che ha acconsentito alla consegna a fini esecutivi risulta inficiato nella sua parte motivazionale, considerata inadeguata e al limite dell'apparenza⁴.

Se è infatti vero che l'art. 4 § 3 Cedu sottrae al divieto di lavori forzati od obbligatori, previsto dalla medesima norma, «il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta», si dà atto tuttavia che tale nozione è priva di un significato preciso e univoco a livello sovranazionale. Spetta, pertanto, alle autorità giudiziarie degli Stati membri del Consiglio d'Europa tracciarne i confini e accertare in concreto le caratteristiche della prestazione lavorativa che assurge a pena, valorizzando alcuni criteri individuati dalla Corte Edu⁵, quali gli orari e la natura delle mansioni da svolgere, nonché l'età e le condizioni di salute del condannato.

Alla stregua di tali premesse, la Cassazione annulla con rinvio la decisione della Corte milanese, invitando a compiere i dovuti accertamenti sulla natura e sui contenuti della pena inflitta all'estraddando⁶ onde verificare, in concreto, che il lavoro obbligatorio che gli sarebbe imposto al suo rientro in Giordania «risulti comunque imprescindibilmente pervaso da istanze rieducative e orientato alla reintegrazione sociale del condannato»⁷, in ossequio a quanto previsto dall'art. 27 co. 3 Cost.

3. Più dirompenti appaiono gli effetti che potrebbero discendere, sul piano nazionale, dalla seconda pronuncia sopra citata⁸, che richiama e si conforma a un'importante sentenza, *Liu c. Polonia*, riguardante un cittadino cinese indagato per reati ordinari, con cui la Corte di Strasburgo ha scosso il terreno della cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati del Consiglio d'Europa e la Cina⁹.

³ V. § 3.1 della sentenza.

⁴ V. § 3.2 della sentenza.

⁵ V., in particolare, C. eur. dir. uomo, Sez. III, 9 febbraio 2016, Meier c. Svizzera, § 62 ss. Non si è invece attribuito rilievo alla mancata remunerazione della prestazione lavorativa svolta durante il periodo di detenzione. A questo proposito, v. C. eur. dir. uomo, Sez. III, 12 marzo 2013, Floroiu c. Romania, § 33, nonché Sez. IV, 9 ottobre 2012, Zhelyazkov c. Bulgaria, § 36.

⁶ Cfr. Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2020 (dep. 30 marzo 2020), n. 8618, Pres. Costanzo, Rel. Calvanese. In quell'occasione, nell'ambito di una vicenda originata dalla domanda di estradizione avanzata dalla Russia, finalizzata a sottoporre il condannato alla pena dei lavori forzati e indirizzata alla Corte d'appello di Milano, si è affermato che «ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698 co. 1 c.p.p., la Corte di appello è tenuta a verificare se la pena prevista dalla legislazione dello Stato richiedente, al di là della sua denominazione formale, consista effettivamente in un trattamento che violi i diritti fondamentali della persona».

⁷ Cfr. § 3.4 della sentenza.

⁸ Cfr. Cass., Sez. VI, sent. 1° marzo 2023 (dep. 17 maggio 2023), n. 21125.

⁹ V. C. eur. dir. uomo, Sez. I, 6 ottobre 2022, Liu c. Polonia, che ha ravvisato la violazione degli artt. 3 e 5 § 1 Cedu.

Sulla scia di questa pronuncia, la S.C. annulla, questa volta senza rinvio, il provvedimento con cui la Corte d'appello di Ancona aveva accolto la richiesta dell'autorità cinese di disporre la consegna di una persona ritenuta responsabile del reato di «assorbimento illecito di depositi pubblici», per il quale è prevista una pena detentiva peraltro non determinata nel massimo edittale. Si ravvisa, infatti, il concreto rischio, evidentemente sottovalutato dalla Corte territoriale, «di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti nel caso in cui la ricorrente fosse consegnata e sottoposta al regime detentivo in Cina», desumibile in particolare dagli atti sovranazionali, puntualmente riportati dalla pronuncia recentemente resa dalla Corte Edu, attestanti le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani «all'interno del circuito penitenziario cinese», nonché «il tollerato ricorso a forme di tortura»¹⁰.

L'impianto motivazionale della sentenza di annullamento della S.C. si erge infatti – e questo la rende peculiare – su molteplici fonti sovranazionali (tra cui le osservazioni del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, i rapporti di Amnesty International e di Human Rights Watch, il più recente rapporto di Freedom House del 2022), già ampiamente prese in considerazione – come anticipato – dalla Corte di Strasburgo, che fotografano un'allarmante situazione carceraria in Cina, in cui l'uso abituale di maltrattamenti e tortura come strumento per estorcere confessioni dagli imputati rappresenta una pratica «ancora profondamente radicata nel sistema di giustizia penale»¹¹.

Da tali atti sono inoltre emerse l'opacità e l'inattendibilità delle (scarse) informazioni messe a disposizione dalle autorità cinesi, non inclini alla collaborazione e alla condivisione con le autorità estere.

Un altro dato estremamente preoccupante che si evidenzia attiene alla mancata ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione della Nazioni Unite contro la tortura, cui la Cina ha aderito, con la conseguenza, da un lato, di impedire regolari controlli *in loco* da parte di organismi indipendenti e, dall'altro, di precludere il ricorso a forme di protezione internazionale ai detenuti che lamentino una violazione dei diritti umani¹².

4. Proprio sulla base della cospicua documentazione internazionale sulle condizioni di detenzione in Cina, la Corte di Strasburgo, nella già citata sentenza Liu c. Polonia, ha esonerato il ricorrente dall'onere di provare il pericolo, individuale e concreto, di subire, se estradato, tortura e maltrattamenti, essendo sufficiente accertare che egli fosse destinato a espiare la pena presso un istituto penitenziario del Paese. È stata, in altri termini, superata la necessità di dimostrare la sussistenza di un pregiudizio esclusivamente relativo alla sfera individuale dell'estradando.

¹⁰ V. § 3 della sentenza.

¹¹ Cfr. § 2.1 della sentenza.

¹² A sostegno delle proprie argomentazioni, la S.C. evoca anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022, che riporta numerose e preoccupanti segnalazioni relative all'espianto coatto di organi ai danni di detenuti in Cina.

Alle medesime conclusioni cui sono giunti i giudici europei perviene, come si anticipava, la Cassazione, la quale afferma che le «criticità» che affliggono il sistema di giustizia e di esecuzione penale cinese «costituiscono di per sé un motivo ostativo alla consegna»¹³. Del resto, precisa la Sesta Sezione, «le carenze evidenziate dalla Corte Edu in ordine al rispetto dei diritti umani hanno una valenza sistemica e, quindi, [sono] vevoli anche nei confronti di altri soggetti di cui si richieda l'extradizione in Cina». Pertanto, le argomentazioni che sorreggono la pronuncia sovranazionale «s[o]no pienamente valide anche nel procedimento in esame, stante la loro portata generale»¹⁴.

Nel caso di specie, il rimprovero che la S.C. muove alla Corte d'appello consiste nel non aver adeguatamente valorizzato i plurimi atti internazionali, pur richiamati dalla difesa della ricorrente, e nell'essersi accontentata delle generiche rassicurazioni fornite dall'autorità richiedente, risoltesi nella «mera allegazione del corpus normativo astrattamente idoneo a fungere da garanzia avverso il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti e di per sé insufficiente in assenza, in concreto, dell'accertata effettività di tali forme di tutela e prevenzione»¹⁵. I giudici chiamati a decidere sulla domanda di estradizione avrebbero, al contrario, dovuto svolgere «un'indagine mirata», «da compiersi utilizzando elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente»¹⁶.

Nondimeno, l'esito della vicenda, rappresentato dall'annullamento senza rinvio, si giustifica alla luce della comprovata impossibilità di ottenere ulteriori informazioni dall'autorità richiedente, già peraltro sollecitate invano dalla Corte d'appello, in grado di sgretolare il fondato motivo di ritenere che la ricorrente, una volta estradata, sia esposta al rischio di gravi violazioni dei diritti fondamentali.

5. Le pronunce, sin qui brevemente ricostruite, rivelano un approccio fortemente garantista, da accogliere con favore in quanto perfettamente in linea con il dettato normativo che, in particolare agli artt. 698 co. 1 e 705 co. 2 c.p.p., impone di rifiutare l'extradizione a fronte del pericolo concreto che le garanzie fondamentali della persona siano messe a repentaglio nello Stato di destinazione. L'insegnamento che se ne può trarre è che, al cospetto dell'accertata inosservanza dei diritti fondamentali, l'autorità richiesta della cooperazione non dovrebbe esitare a opporre il proprio diniego, superando il timore di alterare l'equilibrio dei rapporti con lo Stato estero e di andare incontro, a sua volta, al rigetto di un'eventuale richiesta di collaborazione "a parti invertite". Occorre, in definitiva, arginare prassi rispondenti alla logica utilitaristica

¹³ V. § 3 della sentenza.

¹⁴ V. § 2 della sentenza.

¹⁵ Cfr. § 2.3 della sentenza.

¹⁶ Cfr. Cass., sez. VI, 30 marzo 2022 (dep. 5 maggio 2022), Pres. Ricciarelli, Rel. De Amicis, ove si è precisato che «l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, anche in mancanza di allegazioni difensive, in conformità all'art. 4 CDFUE, è tenuta a verificare, in base ad elementi oggettivi ed aggiornati, l'affidabilità della garanzia proveniente dallo Stato richiedente [nel caso di specie, la Russia] circa il rispetto degli *standard* convenzionali relativi al trattamento dei detenuti durante l'intero percorso rieducativo seguito negli istituti penitenziari».

del *do ut des*, pronte ad assecondare le altrui pretese, ma indifferenti ai risvolti negativi che ne derivano sul piano delle garanzie delle persone coinvolte.

Si auspica, dunque, che questo spirito possa pervadere i futuri approdi giurisprudenziali nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale: non soltanto nel campo dell'extradizione e, più in generale, della mutua assistenza, ma anche in quello governato dal principio del mutuo riconoscimento (art. 82 TFUE), entro i confini euro-unitari.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**